

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERRINO e CAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1964

Modifica dell'articolo 35 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841,
in materia di oneri di ospedalità

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 della legge 26 aprile 1954, n. 251, stabilisce, nei riguardi dei ricoveri ospedalieri d'urgenza, quanto segue:

« In caso di contestazione e ove la ospedalità non venga in tutto o in parte assunta dall'istituto mutualistico o assicurativo, l'importo intero di essa o quello residuo sarà a carico del Comune di domicilio di soccorso, salvo rivalsa di quest'ultimo verso chi di ragione ».

Scopo di tale disposizione fu quello di assicurare agli Ospedali, nei casi suddetti, la possibilità di addebitare l'importo delle ospedalità al Comune del domicilio di soccorso e di esigerlo attraverso il fondo di anticipazione statale a norma di legge, in attesa della risoluzione delle controversie attraverso il prescritto procedimento amministrativo e, naturalmente, salvo rivalsa verso chi di ragione.

Peraltro, salvo eccezioni in alcune Provincie, si è ritenuto che sia sufficiente l'opposizione del Comune, che si verifica in numerosissimi casi, ad escludere la esecutività degli elenchi di ospedalità da parte delle Prefetture per quelle partite per le quali i Comuni hanno ritenuto di presentare opposizione.

A sostegno di tale orientamento è stato osservato che la legge 26 aprile 1954, n. 251, ha modificato espressamente gli articoli 10, 34 e 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, lasciando però inalterato l'articolo 35 dello stesso regio decreto n. 2841, in forza del quale gli elenchi delle spese di ospedalità resi esecutivi dal Prefetto non possono comprendere le partite contestate dalle Amministrazioni comunali.

Per contro è stato rilevato che, seguendo tale orientamento, si viene a rendere inoperante la disposizione in esame con la quale il legislatore ha voluto, come si è accennato, assicurare agli Ospedali il tempestivo recupero delle spese da essi anticipate, evitando che, come avveniva in passato, l'insorgere di controversie circa la competenza passiva di uno o di un altro Ente, si traduca in un danno finanziario per l'Ente ospedaliero, il quale, vedrebbe ritardata, talvolta per lungo tempo, la possibilità di recuperare le spese in parola. E poichè, nei riguardi dei ricoveri ospedalieri d'urgenza, l'assistenza mutualistica ed assicurativa va considerata integrativa di quella locale a carico dei Comuni, come è universalmente riconosciuto e come espressamente è dichiarato nella relazione alla sopra ci-

tata legge 26 aprile 1954, n. 251, le ordinanze con le quali si dispongono o si ratificano detti ricoveri pongono in essere, in via principale, l'obbligo dei Comuni di domicilio di soccorso, obbligo che cessa soltanto quando vi sia accettazione tacita o esplicita dell'onere ospedaliero da parte di un Istituto mutualistico o assicurativo. Ciò, beninteso, fatto salvo il diritto di rivalsa dei Comuni medesimi e senza pregiudizio per i successivi ricorsi.

Ciò trova conferma anche nelle seguenti parole della relazione con la quale venne presentato al Senato il disegno che poi divenne la legge 26 aprile 1954, n. 251: « Nel caso, peraltro, che l'Ospedale non sia a conoscenza, all'atto del ricovero, dell'appartenenza dell'infermo all'istituto mutualistico o assicurativo o che quest'ultimo rifiuti di assumere l'onere intero della degenza, il relativo carico, totale o residuo, graverà sul Comune domicilio di soccorso, salvo e impregiudicato il diritto di rivalsa del Comune verso l'istituto che risultasse, successivamente, tenuto all'assistenza ».

Ad evitare che la volontà del legislatore venga frustrata da precedenti norme che si volevano superare appunto con l'articolo 2 della legge, n. 251, del 1954, potrebbe essere sufficiente un provvedimento legislativo per l'interpretazione autentica di quest'ultima disposizione.

Senonchè vari ordini di ragioni inducono ad una proposta di più larga portata al fine di dare alla materia un più razionale e univoco ordinamento.

Come si è accennato, il legislatore, con la citata legge n. 251 del 1954, si è preoccupato, fra l'altro, di evitare che le controversie circa la competenza passiva delle spedalità poste originariamente a carico di istituti mutualistici e assicurativi, si traduca, con la sospensione dei relativi pagamenti in attesa dell'esito dei ricorsi, in un danno finanziario per gli ospedali, ma è evidente che, mantenendo il sistema di cui all'articolo 35 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, permane un notevole pregiudizio finanziario per gli ospedali nei riflessi delle spedalità poste originariamente a ca-

rico dei Comuni e da questi contestate. Ciò in quanto, come si è visto, il ricorso dei Comuni per tali spedalità comporta l'esclusione dell'esecutività delle relative partite. Il che costituisce, fra l'altro, un incentivo all'instaurazione delle controversie.

Inoltre, pure considerando che il divieto di includere negli elenchi esecutivi, contenenti le spedalità a carico dei Comuni, partite contestate va considerato in rapporto alla definitività degli addebiti, mentre la inclusione negli elenchi stessi delle partite contestate o comunque non assunte dagli istituti mutualistici o assicurativi va riguardata in funzione della provvisorietà degli addebiti ai Comuni, si deve rilevare che soltanto nel primo caso il ricorso del Comune chiamato a sostenere l'onere avrebbe efficacia sospensiva.

Per evitare ciò, e soprattutto per ovviare efficacemente ai lamentati inconvenienti a danno degli Ospedali per i ritardati rimborsi, si ravvisa l'opportunità e la razionalità di una riforma dell'articolo 35 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, nel senso di stabilire che, in ogni caso, il ricorso non abbia efficacia sospensiva, il che, del resto, risponde al noto principio generale in materia di ricorso amministrativo.

Naturalmente, resterebbero sempre riservati al Prefetto l'accertamento della regolarità delle procedure seguite dagli Ospedali e il controllo dell'esattezza degli elenchi delle spedalità, il che comporta l'obbligo del Prefetto di escludere dagli elenchi le partite errate o non adeguatamente documentate.

È previsto inoltre che per tutte le partite incluse negli elenchi esecutivi, il debitore ivi iscritto avrà diritto di rivalsa verso ogni altro ente che, in caso di controversia risolta ai termini di legge, risulterà in definitiva tenuto a sostenere l'onere ospedaliero.

Va infine considerato come, mercè il servizio delle anticipazioni statali delle spedalità addebitate ai Comuni, di cui alle apposite disposizioni legislative, non sono da prevedersi, dalla riforma proposta, ripercussioni apprezzabili a carico dei Comuni medesimi.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 35 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è sostituito dal seguente:

« La riscossione delle spese di spedalità a carico dei Comuni, obbligatorie ai termini delle leggi vigenti, può essere effettuata dalle Amministrazioni degli ospedali ed istituti di cura in forza di appositi elenchi resi esecutivi dal Prefetto, i quali possono comprendere le spedalità regolarmente notificate ai Comuni del domicilio di soccorso accertato o presunto all'atto del ricovero dell'infermo e quelle di cui all'articolo 2 della legge 26 aprile 1954, n. 251, contestate oppure in tutto o in parte non assunte dagli istituti mutualistici e assicurativi.

Il Prefetto accerta la regolarità della procedura, e controlla l'esattezza degli elenchi.

A cura dell'Ente creditore, un estratto degli elenchi resi esecutori è trasmesso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comune interessato e ai crediti relativi sono applicabili le norme di cui agli articoli 37 e 38 del presente decreto.

I Comuni interessati potranno produrre al Prefetto, nel termine di un mese, opposizioni e osservazioni, le quali peraltro non sospendono l'obbligo del pagamento.

I Comuni compresi negli elenchi di cui al presente articolo avranno diritto di rivalsa verso i Comuni ed altri Enti di diritto pubblico che, in caso di controversia risolta a norma delle leggi vigenti, risulteranno in definitiva tenuti a sostenere l'oneri della spedalità ».